



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017

N.RF223

# INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 3

<b>OGGETTO</b>	<b>TASSO DI INTERESSE LEGALE - DAL 1/01/2018 FISSATO ALLO 0,3%</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	DM 7/12/2016 IN G.U. N. 291 DEL 14 DICEMBRE 2016 – DM 13/12/2017
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>19/12/2017</b>

## **IL TASSO D'INTERESSE LEGALE AUMENTA DALL'ATTUALE 0,1% AL 0,3%** **A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 2017**

Il DM 13/12/2017 (in G.U. n. 292/2017) ha incrementato dal prossimo 1° gennaio 2018 il tasso di interesse legale di cui all'art. 1284 c.c. dall'attuale 0,1% allo 0,3% in ragione d'anno.

Ciò ha effetto, in particolar modo:

- ➔ sul calcolo degli interessi dovuti per il ravvedimento operoso
- ➔ per la determinazione del valore dell'usufrutto.

### **TASSI LEGALI NEL TEMPO**

PERIODO	TASSO
Dal 1/01/2010 al 31/12/2010	1,0%
Dal 1/01/2011 al 31/12/2011	1,5%
Dal 1/01/2012 al 31/12/2013	2,5%
Dal 1/01/2014 al 31/12/2014	1,0%
Dal 1/01/2015 al 31/12/2015	0,5%
Dal 1/01/2016 al 31/12/2016	0,2%
<b>Dal 1/01/2017 al 31.12.2017</b>	<b>0,1%</b>
<b>DAL 01.01.2018</b>	<b>0,3%</b>

### **EFFETTI AI FINI FISCALI**

La variazione del tasso legale ha effetto in relazione ad alcune disposizioni fiscali.

#### **RAVVEDIMENTO OPEROSO**

L'aumento del tasso d'interesse comporta l'incremento degli importi dovuti al fine di regolarizzare i carenti/omessi o tardivi versamenti di tributi mediante il ravvedimento operoso. Il tasso da applicare è quello in vigore nei singoli periodi, secondo un criterio di **pro rata temporis**, ed è quindi pari:

- **allo 0,1%: fino al 31/12/2017**
- **allo 0,3%: dal 01/01/2018** fino al giorno di versamento compreso.

#### **Esempio1**

In caso di ravvedimento operoso effettuato il 20/01/2018 in relazione al tardivo versamento dell'acconto Iva dovuto al 27/12/2017 per €. 10.000, si avrà:

- sanzione ridotta:  $10.000 \times 1,67\%$  (cioè  $1/9$  del 15%) = €. 167,00
- interessi:  $10.000 \times (0,1\% \times 4/365) + 10.000 \times (0,3\% \times 20/365)$  = €. 0,11 + €. 1,64 = €. 1,75

**ISTITUTI DEFLATIVI DEL CONTENZIOSO**

L'incremento **allo 0,3%** del tasso d'interesse legale riguarda anche l'opzione per il **versamento rateale** delle somme dovute per effetto dei seguenti **istituti deflativi del contenzioso**:

ISTITUTO DEFLATTIVO		Rif.	CALCOLO INTERESSI RATE SUCCESSIVE ALLA 1°
Accertamento con adesione		art. 8 DLgs. 218/97	dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione
Acquiescenza		art. 15 DLgs. 218/97	dal giorno successivo al versamento della 1° rata
Conciliazione Giudiziale		art. 48 DLgs. 546/92	dal giorno successivo a quello del processo verbale di conciliazione o a quello di comunicazione del decreto di estinzione del giudizio.
Adesione a inviti al contraddittorio	Rateazioni in vigore al 1/01/2016	art. 5 DLgs. 218/97	dal giorno successivo al versamento della 1° rata
Adesione ai PVC		art. 5-bis DLgs. 218/97	dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale

**ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

La CM 28/2011 ha chiarito che la misura del tasso legale (che la CM 17/2016 ha ritenuto continuino a trovare applicazione, anche in seguito alle novità del D.lgs 158/2015):

- va determinato con riferimento all'anno in cui si perfeziona l'atto di adesione
- rimanendo costante anche se il versamento delle rate si protrae negli anni successivi.

**Esempio2**

Il sig. Rossi definisce in adesione un accertamento il 20/01/2018, rateizzando le somme dovute in 16 rate: sulle rate successive alla prima continua ad applicarsi il tasso legale dello 0,3% in vigore nel 2018, anche per le rate che scadranno dal 2018 in poi.

**INTERESSI NON STABILITI PER ISCRITTO**

La riduzione del tasso legale allo 0,1% rileva per il calcolo degli interessi (ove non diversamente determinati per iscritto) in relazione:

- alle **somme concesse a mutuo** (es.: finanziamenti fruttiferi dei soci) - art. 45 c. 2 TUIR
- agli interessi che concorrono al reddito d'impresa (art. 89 c. 5 TUIR).

**EFFETTI AI FINI CIVILISTICI**

Ai fini civilistici l'incremento del tasso legale incide:

- **sugli interessi relativi i depositi cauzionali delle locazioni** immobiliari (uso abitativo e non), costituite da somme diverse da depositi vincolati ma già intestati al locatario o da fidejussioni (art. 11 L. 392/78)
- **sugli interessi da obbligazioni pecuniarie** (art. 1282 c.c.) diverse da quelle nascenti da "operazioni commerciali" (salvo patto contrario).



**Interessi di mora nelle operazioni commerciali:** gli interessi per tardivi pagamenti relativi a contratti di vendita o prestazioni di servizio sono, al contrario, legate al tasso semestrale della BCE (Dlgs. 231/02), maggiorato di 8 punti percentuali (dal 1/01/2017 il tasso BCE è pari a zero e, dunque, il tasso da applicare è pari all'8%).

La maggiorazione è di 12 punti percentuali in caso di prodotti alimentari deteriorabili (ex DL 51/2015).

Il nuovo tasso rileva, inoltre, con riferimento a:

- interessi nei contratti di mutuo (art. 1815 c.c.), salvo il patto contrario
- danni nelle obbligazioni pecuniarie (art. 1224 c.c.)
- rimborsi spettanti o dovuti nel contratto di mandato (artt. 1714 e 1720 c.c.).

#### EFFETTI AI FINI CONTRIBUTIVI

La variazione del tasso di interesse legale ha effetto, infine, anche per le **sanzioni civili previste per l'omesso o ritardato versamento di contributi previdenziali e assistenziali** (art. 116 L. 388/2000).

In particolare, per l'omesso/ritardato versamento di contributi, le **sanzioni possono essere ridotte fino alla misura del tasso di interesse legale** (quindi allo 0,1% dal 2017) in caso di:

- |                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ▪ <b>oggettive incertezze</b> dovute a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sull'esistenza dell'obbligo contributivo                                          |
| ▪ <b>fatto doloso di terzi</b> , denunciato all'autorità giudiziaria                                                                                                                                 |
| ▪ <b>crisi, riconversione o ristrutturazione</b> aziendale di particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore |
| ▪ <b>aziende agricole colpite da eventi eccezionali</b>                                                                                                                                              |
| ▪ <b>aziende sottoposte a procedure concorsuali</b>                                                                                                                                                  |
| ▪ <b>enti non economici e di enti</b> , fondazioni e associazioni <b>non aventi fini di lucro</b> .                                                                                                  |